

**FISCALITÀ INTERNAZIONALE****ITALIA: IVA INTERNAZIONALE / MOSS MINI ONE STOP SHOP**

A partire dal 1/1/2015, in applicazione della direttiva 2008/8, i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, effettuati nei confronti di privati comunitari (quindi: transazioni business to consumer) sono imponibili IVA nello Stato di residenza del consumatore. Ciò obbliga i prestatori del servizio a identificarsi in ciascuno Stato comunitario ed ad adempiere in ciascuno Stato agli obblighi dichiarativi e di versamento, oppure ad iscriversi al MOSS, mini one stop shop, per gli adempimenti IVA internazionali, che è uno strumento facoltativo, agevolativo e di riduzione del carico burocratico sulle aziende. I soggetti che già prestano questi servizi dovevano iscriversi al MOSS entro il 31/12/2014, se volevano usufruire di questa possibilità semplificativa, oppure, devono iscriversi nel 2015 - prima di iniziare i servizi - o al più tardi entro il 10 del mese successivo all'inizio dei servizi. L'iscrizione permette di adempiere agli obblighi dichiarativi e di versamento nello stato di iscrizione (in Italia, ad esempio), lasciando alla amministrazione fiscale italiana il compito di trasmettere i dati dichiarati e quanto di competenza ai singoli stati. La procedura di iscrizione è elettronica ([www.agenziairtrate.gov.it](http://www.agenziairtrate.gov.it)). L'iscrizione al MOSS consente di semplificare adempimenti e dichiarazioni per i versamenti IVA, non per i rimborsi, che continuano con le modalità di sempre. Si dovrà quindi pianificare se sia conveniente o meno iscriversi al MOSS.



M. Rubini

**STUDIO RUBINI & PARTNERS** Dr. Marco Rubini | [studiorubini@studiorubini.it](mailto:studiorubini@studiorubini.it)  
Associazione professionale tra dottori commercialisti

PAGINA  
**13****ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI****ITALIA: IL CONTRIBUENTE PUÒ SEMPRE CORREGGERE GLI ERRORI A SUO SFAVORE FINO ALLA PRESCRIZIONE**

Con la sentenza n. 26187 del 12 dicembre 2014, la Corte di Cassazione ha stabilito che il contribuente ha la possibilità di correggere gli errori commessi in suo sfavore in sede di compilazione della dichiarazione annuale anche se detta dichiarazione è già oggetto di un contenzioso tributario.

Limitatamente ai casi di meri errori di compilazione della dichiarazione commessi dal contribuente in suo sfavore, è dunque possibile superare i termini di cui all'art. 2 del DPR 322/1998.

La Corte ha motivato questa decisione con la necessità di rispettare il principio della "capacità contributiva" di cui all'art. 53 della Costituzione, principio che verrebbe leso se non fosse lasciato al contribuente la possibilità di correggere gli errori commessi in suo sfavore.

Restano invece invariate le posizioni già assunte dalla Suprema Corte in merito alla correggibilità e alla sanzionabilità degli errori commessi dal contribuente in sfavore del fisco.



M. Petrucci



PG&amp;Partners

Avv. e Dott. Commercialista Marco Petrucci |  
[marco.petrucci@pgpartners.it](mailto:marco.petrucci@pgpartners.it)